Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Giovedì, 3 dicembre 1931 - ANNO X** — **Numero 279**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la ***LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE*** *e presso le seguenti* ***LIBRERIE DEPOSITARIE:***

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Palermo la III Esposizione regionale d'arte del Sindacato regionale fascista belle arti della Sicilia.

Con decreto 1° novembre 1931-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 detto al registro n. 9 Finanze, foglio n. 218, il Sindacato regionale fascista belle arti della Sicilia è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Esposizione regionale d'arte del Sindacato stesso, che avrà luogo a Palermo nel mese di gennaio 1932-X.

(8860)

Autorizzazione a promuovere in San Remo la Mostra nazionale di floricoltura, piante ornamentali e decorative, di arti ed industrie affini.

Con decreto 22 settembre 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre detto anno al registro n. 9 Finanze, foglio n. 219, l'apposito Comitato promotore, per conto dell'Ente autonomo per la stazione climatica di San Remo e di altri enti, è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra nazionale di floricoltura, piante ornamentali e decorative, di arti ed industrie affini, che avrà luogo a San Remo dal 3 al 7 aprile 1932-X.

(8861)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1756.**

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. **1445.**

Suddivisione di alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 45 e seguenti del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, che fissano gli organici del personale civile dell'Amministrazione della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, che costituisce il Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che nella tabella *A* scinde in due ruoli distinti ciascuno degli organici dei capitecnici e dei geometri, dei disegnatori e degli assistenti del Genio aeronautico;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1507, che ha confermato per l'esercizio finanziario 1930-1931 gli organici dei personali civili della Regia aeronautica, stabiliti con il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerato che per effetto del citato R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1507, gli organici dei personali civili della Regia aeronautica hanno in complesso raggiunto il numero dei posti stabiliti dagli organici definitivi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 48 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è sostituito dal seguente:

Capitecnici (Gruppo B).

Grado		Numero dei posti
8°	Capitecnici principali	9
9°	Primi capitecnici	36
10°	Capitecnici	14
11°	Capitecnici aggiunti	
		59

Geometri (Gruppo B)

Grado		Numero dei posti
8°	Geometri principali	3
9°	Primi geometri	12
10°	Geometri	5
11°	Geometri aggiunti	
		20

Art. 2.

L'art. 50 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è sostituito dal seguente:

Disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche

(Gruppo B).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi disegnatori tecnici principali	6
9°	Capi disegnatori tecnici	25
10°	Disegnatori tecnici	15
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
		46

Disegnatori tecnici per le costruzioni edili

(Gruppo B).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi disegnatori tecnici principali	2
9°	Capi disegnatori tecnici	8
10°	Disegnatori tecnici	6
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
		16

Art. 3.

L'art. 52 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è sostituito dal seguente:

Assistenti tecnici (Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
12°	Assistenti tecnici	23
13°	Assistenti tecnici aggiunti	7
		30

Assistenti edili (Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
12°	Assistenti edili	10
13°	Assistenti edili aggiunti	3
		13

Art. 4.

È transitoriamente consentito il mantenimento in eccedenza di un assistente edile aggiunto: fino a quando tale eccedenza non verrà assorbita, sarà tenuto scoperto un posto di assistente tecnico aggiunto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 311, foglio 132. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1757.

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. 1446.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare alcune donazioni.

N. 1446. R. decreto 14 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare alcune donazioni disposte in suo favore dal comune di Viterbo, dalla Società Costruzioni Edili e per essa dai suoi componenti signori Alfredo Cappannella ed Enrico Ercolani, dal dottor Orlando Petrangeli e dalla « Pubblica assistenza Opera nazionale Dopolavoro di Villafranca Lunigiana ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1758.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1449.

Autorizzazione alla Regia Accademia d'Italia ad accettare una donazione.

N. 1449. R. decreto 5 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia accademia d'Italia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 120.000 fatta dall'architetto comm. Mario Palanti, viene istituita presso la detta Accademia la « Fondazione Palanti » per il conferimento di un premio triennale perpetuo per il miglior progetto architettonico di soggetto religioso cristiano-cattolico, ed è approvato lo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1759.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1450.

Approvazione del nuovo statuto per il conferimento del posto di studio « Fiori Pancotti » di Scansano.

N. 1450. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, è approvato il nuovo statuto per il conferimento del posto di studio « Fiori Pancotti » di Scansano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 1760.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1451.

Concentramento del fondo scolastico di Plaus nel Patronato scolastico del medesimo Comune.

N. 1451. R. decreto 5 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il fondo scolastico di Plaus è concentràto nel Patronato scolastico del medesimo Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1931 - *Anno X*

REGIO DECRETO 5 novembre 1931.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista esercizi pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;
Vista la lettera 5 agosto 1931, n. 42919, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. Giacinto Pagano a presidente della dipendente Federazione nazionale fascista esercizi pubblici;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del gr. uff. Giacinto Pagano a presidente della Federazione nazionale fascista esercizi pubblici.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Bottai.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1931 - *Anno X*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 184. — Bettazzi.

(8863)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1931.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli è autorizzato ad istituire le seguenti dipendenze:

A) Nella città di Napoli:

1. Agenzia al corso Umberto, 146, angolo via Seggio del Popolo.
2. Agenzia a via Bologna al Vasto, n. 24.
3. Agenzia a piazza Umberto, n. 32, nella frazione Barra.
4. Agenzia della Torretta - Riviera di Chiaia o adiacenze, oppure in piazza dei Martiri - Via dei Mille o adiacenze.

B) Nella provincia di Napoli:

Gragnano - Torre Annunziata - Capri con uno sportello staccato in Anacapri - Porto d'Ischia con un ufficio di recapito in Ponte d'Ischia.

C) Nella Sardegna:

Cagliari (agenzia al Largo Carlo Felice n. 9)- Arbus Chilarza - Guspini e Gonnosfanadiga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(8846)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1931.

Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, è autorizzata ad istituire le seguenti dipendenze nelle piazze in appresso indicate:

Ofena - Porto S. Giorgio - Atessa - Casalbordino - San Vito Chietino - Monte S. Vito - Numana - Capestrano - S. Demetrio nei Vestini - Opi - Acquasanta - Monte S. Pietrangeli - Spinetoli - Tavernelle - Castiglione Messer Marino - Pretoro - Rapino - Montecopiolo - Caramanico - Collecorvino - Loreto Aprutino - Serramonacesca - Picciano - Torre dei Passeri - Controguerra - Cellino Attanasio - Castilenti - Montefino - Pietracamela - Villa Lempa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(8848)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1931.

Autorizzazione alla Banca toscana ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana con sede in Firenze, è autorizzata ad istituire le seguenti dipendenze, nelle piazze in appresso indicate:

Borgo a Mozzano - Ponte all'Ania - Vaglia - Fosdinovo - Gragnoia - Badia Tebalda - Pergine - Rassina - Controni - Fabbriche di Vallico - Palagnana - Piegaio Convalle - Ponte a Moriano - Sassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(8849)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1076-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Furlanich Antonia fu Mattia nata a Trieste il 13 giugno 1874 e residente a Trieste, Servola, 310, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8122)

N. 11419-1675-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Nazario di Matteo, nato a Villa Decani il 30 dicembre 1886 e residente a Trieste, Servola, 1021, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8123)

N. 11419-1674-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giovanni fu Antonio, nato a Pola il 21 giugno 1890 e residente a Trieste, via C. Cancellieri, 109, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8124)

N. 11419-1673-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giovanni fu Giovanni, nato a Paugnano il 3 aprile 1899 e residente a Trieste, via del Lloyd, 8-A, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Miranda Furlanich nata Filosa di Antonio, nata il 29 novembre 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8125)

N. 11419-1672-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giuseppe fu Giovanni, nato a Paugnano il 23 settembre 1896 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 8-A, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bruna Furlanich nata Filosa di Antonio, nata il 17 settembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8126)

N. 11419-1671-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Glavina Maria fu Giacomo vedova Furlanich, nata a Monte il 30 luglio 1875 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 8-A, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ernesto fu Giovanni, nato il 24 gennaio 1906, figlio;
2. Maria fu Giovanni, nata il 27 novembre 1908, figlia;
3. Elda fu Giovanni, nata il 20 marzo 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8127)

N. 11419-16900.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Blasevich fu Giacomo, nata a Parenzo il 18 agosto 1901 e residente a Trieste, via M. R. Imbriani n. 6, e diretta ad otte-

nere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Blasi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Blasevich è ridotto in « Blasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8304)

N. 11419-10662.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Brelich di Carlo, nato a Spalato l'11 maggio 1906 e residente a Trieste, Ponte S. Anna n. 69, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Borelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Brelich è ridotto in « Borelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8305)

N. 11419-14366.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Armando Chvall fu Rodolfo, nato a Trieste il 22 agosto 1893 e residente a Trieste, via Madonnina n. 26-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Chvall è ridotto in « Cavalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8306)

N. 11419-16988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Kobau-Kobal di Luigi, nata a Trieste il 20 aprile 1902 e residente a Trieste, via Rapicio n. 5-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cobelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Kobau-Kobal è ridotto in « Cobelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Florida di Anna, nata il 17 ottobre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8307)

N. 11419-10530.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Fischer di Giuseppe, nato a Cairo (Egitto) l'11 agosto 1865 e residente a Trieste, via Olivetto n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pescatori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Fischer è ridotto in « Pescatori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Germuci in Fischer fu Giovanni, nata il 28 febbraio 1878, moglie;
2. Ugo di Rodolfo, nato il 15 dicembre 1909, figlio;
3. Olga di Rodolfo, nata il 3 maggio 1911, figlia;
4. Emma di Rodolfo, nata l'11 giugno 1913, figlia;
5. Francesco di Rodolfo, nato il 15 marzo 1915, figlio;
6. Maria di Rodolfo, nata l'8 agosto 1917, figlia;
7. Antonia di Rodolfo, nata il 31 marzo 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del R. decreto 8 ottobre 1931-IX apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 28 novembre 1931, relativo alla nomina delle Delegazioni italiane alle Conferenze internazionali telegrafica e radiotelegrafica di Madrid, all'art. 1 il nome del direttore dei servizi postali ed elettrici al Ministero delle colonie, erroneamente indicato in « cav. uff. avv. Donato *Grety* » va rettificato in « Donato *Crety* ».

(8885)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ventottesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 13 aprile 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 186, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 ottobre 1931, n. 2424, libro 1°, vol. 13, col quale al Beneficio parrocchiale di S. Salvatore di Ozzano Monferrato, provincia d'Alessandria, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località Cascina del Prevosto in comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 19.09.40.

Decreto Ministeriale 14 aprile 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 189, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 24 ottobre 1931, n. 2425, libro 1°, vol. 13, col quale alla signora Angelina Marcello ved. Daddi, domiciliata a Orani, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di talco, siti in località « Sa Menta » in comune di Orani, provincia di Nuoro. Estensione ett. 52.08.04.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 190, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 14 ottobre 1931, n. 2124, libro 1, vol. 13, col quale alla ditta Bruschi Rodolfo e Figlio con sede a Rignano sull'Arno è concessa per la durata di anni 30 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Borro, comune di Rignano sull'Arno, provincia di Firenze. Estensione ett. 7.66.

Decreto Ministeriale 22 aprile 1931 registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 245, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 14 ottobre 1931, n. 2125, libro 1, vol. 13, col quale ai signori Biagio, Filippo, Crescenzio e Gaetano D'Alicandro rappresentati da quest'ultimo e alla signora Giovannina Conti loro madre è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la sorgente termo-minerale sita in località Gerolomini in comune di Pozzuoli, provincia di Napoli. Estensione mq. 722.

Decreto Ministeriale 28 aprile 1931 registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 239, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 novembre 1931, n. 2747, libro 1, vol. 14, col quale alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede a Milano, è concessa, per la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare i giacimenti di pirite di ferro, in località Calcerenica, comuni di Caldonazzo, Vivolo Vattaro e Pergine, provincia di Trento. Estensione ett. 352.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1931 registro n. 3 Corporazioni, foglio 305, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 5 novembre 1931, n. 2619, libro 1, vol. 13, col quale alla signora Clara Croppi Colitto, domiciliata a Forlì, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare le sorgenti di acqua minerale site in località Fratta, comune di Bertinoro, provincia di Forlì. Estensione ett. 1 ed are 75.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 337, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 5 novembre 1931, n. 2618, libro 1, vol. 13, col quale ai condomini, rappresentati dal signor Barbieri Giovanni fu Ignazio, domiciliato a Casamicciola, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Terme Barbieri », site in Piazza Mizzola in comune di Casamicciola, provincia di Napoli. Estensione mq. 465.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 54, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 13 novembre 1931, n. 2807, libro 1, vol. 14, ai signori Mazzuccato Quinto e Breya Rinaldo, domiciliati in Abano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare le sette sorgenti di acqua termo-minerale site in località Hotel Trieste e Vittoria in comune di Abano, provincia di Padova. Estensione ettari 0.89.00.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 376, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 5 novembre 1931, n. 2616, libro 1, vol. 13, col quale alla Società anonima mineraria triestina con sede a Trieste è concessa per la durata di anni 25 decorrenti dalla data del decreto la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite esistenti nella località Tadini, comuni di Visnada e Visignano, provincia di Pola. Estensione ett. 1500.37.20.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 359, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 5 novembre 1931, n. 2617, libro 1, vol. 13, col quale alla Società anonima laterizi e cementi C. Palli e Figli con sede a Milano, è concessa per anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento denominata « Zambelli », in comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia. Estensione ett. 2.80.52.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 362, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 novembre 1931, n. 2752, libro 1, vol. 14, col quale ai condomini della miniera di manganese sita in località Cammarelle del territorio del comune di Mormanno, provincia di Cosenza, rappresentati dal signor Gennaro Aragona è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ett. 13.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 356, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 novembre 1931, n. 2751, libro 1, vol. 14, col quale al cav. Zippitelli Michele, domiciliato a Bari, è concessa per la durata di anni 40, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, denominata Canale della Vittoria, sita in territorio del comune di Montegiordano, provincia di Cosenza. Estensione ett. 8.70.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 357, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 novembre 1931, n. 2748, libro 1,

vol. 14, col quale alla Società anonima cementifera italiana con sede a Casale Monferrato, è concessa per la durata di anni 30 la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « S. Nazzaro », sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, provincia di Pavia. Estensione ett. 10.69.10.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 383, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 novembre 1931, n. 2749, libro 1, vol. 14, col quale alla Società industria calce cementi laterizi di Val Nure, con sede a Piacenza, è concessa per la durata di anni 40 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento denominata « Sgazza » sita in territorio del comune di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza. Estensione ett. 529.82.59.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 42, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 novembre 1931, n. 2651, libro 1, vol. 13, col quale la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti nella località Strada Giare Buso in territorio del comune di Tretto, concessa in perpetuo all'avv. Domenico Anzi con decreto Ministeriale 11 giugno 1930, è trasferita alla Società anonima caolino Panciera e C., con sede a Schio.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 43, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 novembre 1931, n. 2645, libro 1, vol. 13, col quale la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino, siti in località Valle dell'Aspe in comune di Tretto, concessa all'avv. Domenico Anzi col decreto Ministeriale 28 febbraio 1930, è trasferita alla Società anonima caolino Panciera e C., con sede a Schio.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 44, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 novembre 1931, n. 2646, libro 1, vol. 13, col quale la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località Strada Russare in comune di Tretto, provincia di Vicenza, concessa in perpetuo all'avv. Domenico Anzi, con decreto Ministeriale 14 marzo 1930, è trasferita alla Società anonima caolino Panciera e C., con sede a Schio.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 38, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 novembre 1931, n. 2647, libro 1, vol. 13, col quale la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località Cavallara e denominati « Strada della Guizza », sita in comune di Santorso, concessa in perpetuo all'avv. Domenico Anzi, con decreto Ministeriale 3 ottobre 1930, è trasferita alla Società anonima caolino Panciera e C., di Schio.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 40, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 novembre 1931, n. 2648, libro 1, vol. 13, col quale la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località Valle delle Canoite in comune di Tretto (Vicenza), concessa in perpetuo all'avv. Domenico Anzi, con decreto Ministeriale 11 giugno 1930 è trasferita alla Società anonima caolino Panciera e C., con sede a Schio.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 41, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 novembre 1931, n. 2649, libro 1, vol. 13, col quale la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località Capo Grande e Costa in comune di Tretto, provincia di Vicenza, concessa in perpetuo all'avv. Domenico Anzi, con decreto Ministeriale 12 giugno 1930 è trasferita alla Società anonima caolino Panciera e C., con sede a Schio.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 39, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 novembre 1931. n. 2650, libro 1, vol. 13, col quale la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località Langhebbe, comune di Tretto (Vicenza), concessa in perpetuo all'avv. Domenico Anzi, con decreto Ministeriale 12 giugno 1930, è trasferita alla Società anonima caolino Panciera e C., di Schio.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 45, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 6 novembre 1931, n. 2652, libro 1, vol. 13, col quale la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino, siti in località Marogna, comune di Tretto, concessa in perpetuo all'avv. Domenico Anzi, con il decreto Ministeriale 13 maggio 1930 è trasferita alla Società anonima caolino Panciera e C., con sede a Schio.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1931, registro n 4 Corporazioni, foglio n. 66, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma l'11 novembre 1931, n. 2750, libro 1, vol. 14, col quale al cav Zippitelli Michele, domiciliato a Bari è concessa per la durata di anni 20, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, denominata « Destra di Gentile », sita in comune di Montegiordano, prov. di Cosenza. Estensione ett. 4.75.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 355, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 19 novembre 1931, n. 2914, libro 1, vol. 14, col quale ai signori ingegneri Vittorio e Gaetano La Terza fu Ulisse, rappresentato dal primo domiciliato a Roma, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di manganese denominata Moncerviero Miliscio, sita in comune di Normanno, provincia di Cosenza. Estensione ett. 15.40.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 382, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 19 novembre 1931, n. 2911, libro 1, vol. 14, col quale alla signora Alice Orvieto in d'Ancona, elettivamente domiciliata a Pistoia, è concessa per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti nelle località Fontanaccio ed Arrighese, comuni di Pistoia e di Montale, provincia di Pistoia. Estensione ett. 36.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 363, ed all'ufficio Atti pubblici in Roma il 19 novembre 1931, n. 2913, libro 1, vol. 14, col quale alla Società Asbesto Guarrie, con sede a Londra e domicilio eletto a Sondrio presso l'avv. Leonardo Gatto Roissard, è concessa per anni 99 la facoltà di coltivare i giacimenti di amianto, siti in località Dosso Franscia, comune di Lanzada, provincia di Sondrio. Estensione ett. 0.62.20.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 350, ed all'ufficio Atti pubblici in Roma il 19 novembre 1931, n. 2931, libro 1, vol. 14, col quale al signor Ruschena Pietro fu Giovanni Battista, domiciliato a Ozzano Monferrato, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo i giacimenti di marna da cemento, siti in località Cascina Calandra, comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 8.17.50.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1930 registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 19, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 27 novembre 1931, n. 3145, libro 1, vol. 14. col quale a favore della contessa Francesca Guicciardini Corsi, domiciliata in Firenze, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località Montecchio o Corsalone, comune di Chiusi in Casentino, provincia di Arezzo. Estensione ett. 7.69.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1931 registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 194, ad all'ufficio Atti pubblici di Roma il 27 novembre 1931, n. 3143, libro 1, vol. 14, col quale a favore del comune di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la sorgente d'acqua minerale sita in località Solfatara, del Comune stesso, provincia di Benevento. Estensione mq. 2923.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 304, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 27 novembre 1931, n. 3140, libro 1, vol. 14, col quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Salerno », sita in comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal signor Antonio Rotolo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ett. 0.65.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 123, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 27 novembre 1931, n. 3142, libro 1, vol. 14, col quale a favore della Società anonima Carbonifera Arsa con sede a Trieste, sono confermate e trasformate in unica concessione perpetua che prenderà il nome di Carpano, le investiture di combustibili fossili, citate nelle premesse del decreto stesso, site in comune di Albona, provincia d'Istria. Estensione ett. 828.81.31.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 349, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 27 novembre 1931, n. 3144, libro 1. vol. 14, col quale a favore del signor Natale Ferrari, domiciliato a Serralunga Crea, provincia di Alessandria, è concessa per anni 30 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Pozzetto, comune di Pontestura, provincia di Alessandria. Estensione ett. 0.16.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1931 registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio 155, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 27 novembre 1931, n. 3141, libro 1, vol. 14, col quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Cangialosi », sita in località del comune di Lercara (Palermo), rappresentati dal signor Cangialosi Francesco, è concessa la facoltà in perpetuo di coltivare la miniera suddetta. Estensione ett. 0.89.75.

(8871)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 19)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	416585	52,50	Basini *Enrico* fu Carlo, dom. in Pesaro.	Basini *Umberto-Enrico* fu Carlo, dom. in Pesaro.
Cons. 5 % »	167586 167587	25 — 25 —	Bernardi Pierino / Bernardi Alessandro { fu *Alessandro*, minori sotto la p. p. della madre Galli Maria di Giovanni, ved di Bernardi *Alessandro*, dom. in Pieve S. Giacomo (Cremona).	Bernardi Pierino / Bernardi Alessandro { fu *Attilio*, minori sotto la p. p. della madre Galli Maria di Giovanni, ved. di Bernardi *Attilio*, dom. com contro.
»	225471	60 —	Vincenzi *Aldo* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Ciccolini Eufemia fu Gaspare, ved. di Vincenzi Vincenzo, dom. in Torrice (Roma).	Vincenzi *Renato* fu Vincenzo, minore ecc., come contro.
»	505979	180 —	Colantuoni Lauretta di Antonio, moglie di Galluccio *Michele*, dom. in Contrada (Avellino) vincolata.	Colantuoni Lauretta di Antonio, moglie di Galluccio *Angelo-Michele*, dom in Contrada (Avellino) vincolata.
»	84553	80 —	Machetto Carlo fu Giacomo, interdetto sotto la tutela di Longo Gio. Battista, dom. in Camandona (Novara); con usufrutto a *Saletto Luigia* fu Giacomo, ved. di Sogno Lina *Battista*, dom. in Camandona (Novara).	Machetto ecc. come contro; con usufrutto a *Sogno Saletto Maria-Luisa* fu Giacomo, ved. di Sogno-Lina *Gio. Battista*, dom. come contro.
»	428214	85 —	*Galotti* Maria fu Pio, minore sotto la p. p. della madre Zaina Giulia ved. *Galotti*, domiciliata in Genova.	*Gallotti* Maria fu Pio, minore sotto la p. p. della madre Zaina Giulia ved. *Gallotti*, dom. in Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 14 novembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8760)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 67.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 31 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Ferrata Emilio fu Giovanni per conto di Quadroni Luigia fu Giuseppe, ved. Ferrata — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 1250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 novembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8716)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 239.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 novembre 1931 - Anno X

Francia	76.04	Oro	372.39
Svizzera	376 —	Belgrado	—
Londra	68.47	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.10
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.70
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.175
New York	19.30	Consolidato 5 %	82.75
Dollaro Canadese	—	Obblig Venezie 3,50 %	79.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 240.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° dicembre 1931 - Anno X

Francia	76.61	Oro	372.39
Svizzera	376 —	Belgrado	—
Londra	65.164	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.125
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.75
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.175
New York	19.30	Consolidato 5 %	82.725
Dollaro Canadese	—	Obblig Venezie 3,50 %	79.45

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che con R. decreto in data 23 novembre 1931-X, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Brazzabeni Michele, residente nel comune di Mantova, distretto notarile di Mantova, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 dicembre 1931 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 28 novembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(8872)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge n. 1308 dell'8 ottobre 1931;
Visto il rapporto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali n. pag. 410/24/161343 in data 8 novembre 1931 - Anno X);
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione ferrovie Stato, per i bisogni della Sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale del Ministero delle comunicazioni, è autorizzata ad indire un pubblico concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

2. Ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3. È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 18 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

È aperto un concorso per esami e per titoli, fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, a tre posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i bisogni della Sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale del Ministero delle comunicazioni.

1. Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 20 febbraio 1932, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma — piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5, mentre per gli aspiranti che prestano già servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, come agenti di ruolo, non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

e) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

g) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

h) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale — del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico (diploma di laurea per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102);

i) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazione ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

m) certificato di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (20 febbraio 1932).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *d*) inclusa e da *f*) a *i*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

3. La Direzione generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

4. I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati alla prova pratica, all'esame scritto ed a quello orale che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5. La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

dal capo del Servizio personale ed affari generali o da un suo delegato di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

dal capo della Sezione ferroviaria del Regio istituto sperimentale o da un suo delegato di grado non inferiore al 3°;

da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6. La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e dei manuali che saranno permessi dalla Commissione per le sole prove pratiche di cui al punto 9°, lettere *b*) e *c*).

8. Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9. Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) Svolgimento di un tema scritto di chimica tecnologica sui seguenti argomenti:

Acque potabili - Acque per alimentazione di caldaie a vapore - Sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque - Analisi delle acque.

Combustibili solidi, liquidi e gassosi - Carburanti sintetici - Antidetonanti - Cenno sui forni a combustione e sui motori a combustibile liquido - Analisi dei combustibili.

Distillazione dei combustibili solidi naturali (carbon fossile, lignite, torba, legno), prodotti che ne derivano e loro tecnologia ed impiego.

Petrolio e derivati, loro tecnologia ed impiego - Asfalto e bitume - Oli minerali sintetici - Analisi dei derivati del petrolio.

Oli e grassi vegetali ed animali e prodotti della loro lavorazione - Oli idrogenati - Cere - Analisi delle sostanze grasse e dei loro derivati - Fotometria - Cenno sulla teoria della lubrificazione.

Pitture (tinte) ad olio e vernici, loro materie prime (resine naturali e sintetiche, eteri della cellulosa, oli siccativi, colori, acqua ragia e altri liquidi solventi, diluenti e plastificanti), fabbricazione e caratteri - Analisi chimica e prove tecnologiche delle vernici.

Linoleum, lincrusta, pegamoide, tele cerate, gomma elastica, ebanite, guttaperca - Amido, destrine, colle.

Carta: materie prime, fabbricazione, analisi.

Esplosivi: nozioni fondamentali e tipi principali.

Fibre tessili naturali e artificiali, loro tecnologia e caratteri distintivi - Breve cenno sulla filatura e sulla tessitura.

Colori organici naturali - Generalità sulle sostanze coloranti organiche artificiali derivate dal catrame di carbon fossile, loro tipi fondamentali e classificazioni secondo i gruppi cromofori e le proprietà tintorie ed i metodi di applicazione alle fibre - Lacche.

Generalità sulla tintura di fibre, filati e tessuti e sulla stampa dei tessuti Apparecchiatura e finitura dei tessuti - Analisi e prove tecnologiche dei tessuti

Generalità sui vari procedimenti di concia delle pelli e cenno sulla teoria della concia.

Aria atmosferica - Aria liquida Utilizzazione dell'azoto atmosferico - Gas compressi e liquefatti di più comune uso industriale e precauzioni da adottarsi per i relativi recipienti Cenno sull'industria del freddo - Ozono e suo impiego.

Principali prodotti dell'industria inorganica: acido solforico, cloruro sodico, cloro e derivati, idrato sodico, carbonato sodico, solfato sodico, acido cloridrico, sali potassici, idrato potassico, composti azotati, carburo di calcio, concimi artificiali, fiammiferi, ecc.

Materiali cementizi e loro materie prime (calcari, marne, argille, pozzolane, calci, cementi, gesso, ecc.) loro tecnologia, analisi e saggi tecnici.

Vetri, prodotti ceramici (porcellane, grés, terraglie maioliche, terre cotte, laterizi, materiali refrattari) e materiali abrasivi: loro materie prime, tecnologia e impiego.

Chimica metallurgica del ferro e vari tipi di ghise, ferri e acciai.

Chimica metallurgica del rame, del piombo, dell'argento, del-

l'oro, del platino, del mercurio, dello stagno, dello zinco, dell'alluminio, del magnesio, del nichelio, del manganese e dell'antimonio.

Leghe metalliche - Analisi chimica e fisico-chimica dei metalli e delle leghe.

b) Prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

c) Prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sui procedimenti seguiti e sui risultati ottenuti.

d) Prova pratica di analisi chimica tecnologica consistente nel riconoscimento e nell'eventuale dosaggio di una adulterazione in uno dei seguenti prodotti: petroli e derivati - Sostanze grasse vegetali ed animali e principali prodotti industriali della loro lavorazione - Tinte e vernici grasse e loro principali materie prime (oli siccativi, resine, acqua ragia, colori minerali di più comune impiego) - Carta - Fibre tessili e tessuti. Anche di tale prova dovrà farsi relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

La prova orale verterà, oltre che sulla discussione delle relazioni delle prove di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del punto 9° anche sulle seguenti materie:

Geografia commerciale.

Nozioni fondamentali di merceologia.

Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime con particolare riguardo a quelle di più largo impiego in ferrovia.

Leggi costituitive ed ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie.

Nozioni di diritto corporativo.

10. La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11. Per le varie prove ogni commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti 10
Analisi qualitativa	» 20
» quantitativa	» 15
» tecnologica	» 10
Esame orale	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizio o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13. I primi tre della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di tre.

15. Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e sempreché siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, addì 18 novembre 1931 - Anno X.

La Direzione generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

(*Servizio Personale e Affari generali*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 18 novembre 1931 per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(8830)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Biella.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4 Ministero industria

commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Biella;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;
2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;
3° certificato generale penale;
4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;
5° fotografia autenticata;
6° diploma di laurea in lingua francese conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese o diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;
7° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;
8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 8 e 9.

È peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia), che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(8881)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di storia e geografia nel Regio istituto commerciale di Biella.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;
Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4 Ministero industria commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Biella;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;
3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;
4° certificato generale penale;
5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;
6° fotografia autenticata;
7° diploma di laurea in lettere o di laurea in scienze economiche e commerciali;
8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;
9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9 e 10.

È peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia), che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(8882)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'ammissione alla Scuola di n. 200 allievi militi forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141; di concerto col Comando generale M.V.S.N.;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione alla Scuola di n. 200 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi debbono entro il 29 febbraio 1932-X far pervenire domanda su carta da bollo da L. 5 al Comando della Milizia forestale - Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del 1° luglio 1932 ha compiuto gli anni 18 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di 5 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda.

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati condannati per reati contemplati dall'art. 103 del testo unico della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, quando tali reati non siano stati estinti per amnistia, salvo sempre in tal caso al Ministro la facoltà di cui all'art. 4 del presente bando;

d) certificato di buona condotta morale e politica vidimato dall'autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento;

f) certificato dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale deve anche risultare che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la M.V.S.N., il Corpo della Regia guardia di finanza, la Regia aeronautica o il disciolto Corpo Regia guardia di P. S. per espulsione o per negata rafferma.

I candidati che abbiano superato i venti anni e che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore al certificato di compimento del corso elementare inferiore (promozione dalla 3ª classe elementare);

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

l) fotografia del candidato con la firma debitamente legalizzata;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiuolo, ecc.);

n) documenti originali che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al valor militare, le croci di guerra conseguite o uno degli stati di fatto contemplati nell'art. 5 per stabilire la preferenza a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui alle lettere *m*) e *n*) sono facoltativi.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando Gruppo legioni della M. F. che respingerà senz'altro quelle mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti, o comunque non corredate in conformità del precedente articolo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Milizia forestale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti oltre al titolo di studio le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

I primi della graduatoria sono ammessi a coprire i posti indicati nel bando di concorso.

A parità di punti sono preferiti:

1° i provenienti dalla M.V.S.N.;
2° i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
3° gli insigniti di medaglie al valor militare;
4° i feriti in combattimento, o in azioni fasciste;
5° gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali al merito di guerra;
6° gli orfani di guerra e i figli dei mutilati di guerra;
7° gli ex combattenti;
8° i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Milizia forestale.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando Gruppo legioni, una prova scritta di cultura elementare presso la Scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame all'atto dell'arruolamento dovranno assumere la ferma di anni tre.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viagio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe; pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,44 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superato la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in terza classe, pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,44, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte e orali. Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie d'insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che abbiano riportata l'idoneità in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la nomina definitiva a milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 9,24.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia forestale.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sei a cominciare dal 1° luglio 1932-X. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Saranno esclusi dalla nomina ad allievo milite coloro che alla data d'inizio del corso si troveranno in servizio militare.

Art. 17.

Per norma ai componenti il Corpo, sono in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei CC. RR.

Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 44 mensili.

Art. 18.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella Milizia forestale.

Roma, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(8884)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami del concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito col decreto Ministeriale 23 giugno 1931 ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

Gli esami del concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 23 giugno 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 11 luglio 1931, n. 158, avranno inizio il giorno 14 dicembre 1931, alle ore 12 precise al Palazzo della Consulta in piazza del Quirinale.

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati: Achard Vittorio, Albanese Teodato, Aloisi Folco, Anfuso Francesco, Azzolini Corradino, Balbi Valier Balbino, Bandini Filippo, Basile Vittorio, Bavaj Amor, Bellia Franco di Valentino, Berardi Giuseppe, Campanella Francesco, Carabba Tettamanti Eugenio, Cardellini Mario, Carletti Clemente, Cavalletti Francesco, Cerulli Irelli Giuseppe, Ciraolo Francesco, Cittadini Cesi Gian Gaspare, D'Asaro Pietro, De Bosdari Girolamo, de Ferrariis Salzano Carlo, De Franchis Carlo, Della Frattina Paolo, Del Toso Giovanni, Ferlito Sebastiano, Franci Michele, Fusilli Mario, Gaetani Di Laurenzana Massimo, Gaggini Giacomo, Gigli Americo, Giusti Justo, Graziani Orazio, Grenet Filippo, Greppi Carlo, Grisolia Filippo, Guastone Belcredi Enrico, Guerriero Luigi, La Francesca Francesco, Lanza Blasco, Lenzi Renato fu Ercole, Leone Giovanni, Liguori Franco, Lucchi Vittorio Emanuele, Luchese Giuseppe, Majoli Mario, Mansi Stefano, Marino Edoardo, Mariottini Naldo, Mazio Aldo Maria, Mazzoleni Virgilio, Millo Eugenio, Minunni Vincenzo, Mizzan Ezio, Montanari Franco, Morabito Ugo, Olivelli Oscar, Olivieri Giovanni Battista, Oneto Carmelo, Ostini Alberto, Padolecchia Antonio, Pallini Nicola, Philipson Aldo, Pinna Caboni Mario, Porro Enrico, Ruffo di Calabria Francesco, Sacconi Silvio, Sanfelice di Monteforte Antonio, Simonini Giovanni, Soddu Gavino, Sola Giuseppe, Spasiano Sergio, Stanghellini Massimo, Tassoni Estense Alessandro, Theodoli Livio, Tricarico Francesco, Troncelliti Francesco, Vasconi Mario, Venturini Roberto, Vicarelli Giulio.

(8886)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.